

ALL. A

comune di trieste piazza Unità d'Italia 4 34121 Trieste tel 040 6751 www.comune.trieste.it partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO P.O. MERCATI Ufficio Mercati

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

D.Lgs. n. 50/2016

Lavori di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi nelle strutture mercatali del Comune di Trieste OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi nelle strutture mercatali del Comune di Trieste – Capitolato Speciale – Norme tecniche esecutive per la realizzazione dei lavori.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1641/2016, di cui la presente è parte integrante, vengono qui di seguito delineate le seguenti norme tecniche esecutive relative ai lavori di cui all'oggetto.

Art. I -Oggetto dell'appalto-

L'appalto, che verrà esperito ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, ha per oggetto l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi nelle strutture mercatali del Comune di Trieste.

I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto, oltre alle disposizioni contenute nel presente documento, anche del Capitolato Generale d'appalto di cui all'art. 34 della L.R. 14/2002 e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali redatto dal competente Ufficio Comunale n. fascicolo M-2, che qui si intendono interamente richiamati.

Art. 2

-Ammontare e durata dell'appalto-

Sulla scorta delle attività pregresse, l'importo complessivo presunto dei lavori dati completi a regola d'arte ed in regolare stato di funzionamento sotto le condizioni, obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato, comprese le eventuali richieste della stazione appaltante, nei modi e limiti prescritti, ammonta a presunti Euro 144.000,00 / anno a cui si sommano Euro 5.300,00 per oneri per la sicurezza + IVA 22%.

L'appalto ha la durata massima di un anno e decorre dal I gennaio 2016 o, se successiva, dalla data di aggiudicazione per una durata di I (uno) anno solare.

L'APPALTO È INTERAMENTE A MISURA

La cifra su esposta indica l'ammontare complessivo presunto dei lavori che potranno variare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alle esigenze per effetto di eventuali modifiche, integrazioni e variazioni che la stazione appaltante ritenesse di introdurre durante l'esecuzione dei lavori, senza che ciò dia motivo all'appaltatore di richiedere maggiori compensi.

Art. 3

-Descrizione sommaria delle prestazioni-

Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto, fatte salve le indicazioni e prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Mercati, comprendono l'esecuzione dei lavori qui sotto sommariamente enunciati e la fornitura del materiale occorrente:

- riparazioni e messa in ripristino di porte ed infissi;
- riparazioni, messa in ripristino e posa di pavimenti anche con trattamenti antisdrucciolo ove necessario;
- riparazioni e messa in ripristino di pareti e soffitti, compresi interventi di pitturazione, piastrellatura, etc.;
- riparazioni e messa in ripristino di impianti elettrici e di illuminazione;

- riparazioni e messa in ripristino di impianti tecnologici di vario genere, quali ad esempio impianti frigoriferi e di refrigerazione, motori elettrici, e quant'altro;
- riparazioni e messa in ripristino di impianti idraulici, idrici e fognari, compresi eventuali interventi di disotturazioni di condotte e caditoie;
- riparazioni e messa in ripristino di opere a mare quali pontili, dighe, rampe di accesso, etc.;
- interventi di pulizia e sgombero, ordinari e straordinari, di masserizie ed ingombranti negli spazi e nei locali gestiti dalla Direzione dei Mercati che siano anche concessi e/o subconcessi a terzi.

Tale elenco deve ritenersi indicativo e non esaustivo; l'appaltatore dovrà essere in grado di provvedere in ordine alle esigenze manutentive e di servizio delle strutture mercatali, anche in adempimento ad eventuali prescrizioni impartite dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. I "Triestina". Al riguardo si fa espresso rinvio al successivo art. 4.

I lavori di cui al presente punto verranno liquidati sulla base dell'eseguito in conformità all'elenco prezzi unitario, di cui all'allegato C della determinazione dirigenziale n. 1641/2016, salvo eventuali ribassi proposti in fase di gara.

Art. 4

-Norme generali per la misurazione e valutazione dei lavori-

Le prestazioni saranno determinate e quantificate sulla base di quanto previsto nel "Listino Prezzi Generale del Comune di Trieste" - allegato C – applicando l'eventuale ribasso proposto in fase di gara come sopra enunciato.

Per quanto eventualmente non contemplato nell'elenco di cui sopra, l'appaltatore dovrà di volta in volta predisporre apposito preventivo, che dovrà essere autorizzato dalla Direzione dei Mercati.

Le misurazioni e valutazioni delle singole tipologie di lavori verranno effettuate sulla base delle indicazioni particolari riportate nel presente Capitolato.

Art. 5

-Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori-

Per regola generale, nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle prescrizioni date per le principali categorie di lavoro.

Per tutte quelle categorie invece per le quali non si trovino stabilite speciali norme nel presente contratto, l'appaltatore dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo la Direzione dei Mercati potrà impartire.

Art. 6

-Qualità e provenienza dei materiali-

Tutti i materiali devono essere omologati a norma di legge.

Art. 7

-Osservanza di leggi, normative, regolamenti e decreti-

Rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi tutte le disposizioni in materia di Appalti, D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, e di Igiene e Sicurezza dei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 8

-Conoscenza delle condizioni di appalto e adempimenti per la sicurezza-

L'assunzione dell'appalto implica da parte dell'appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche globalmente di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, in relazione ai prezzi offerti.

L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché il piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per l'esecuzione ai sensi dell'art. 92 del T.U. 81/2008.

È a carico dell'appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lavori.

E' parimenti onere dell'affidatario (appaltatore) la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall'Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L'appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: "Atto di intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – approvazione e applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste" con i relativi allegati e ss.mm.ii. e la Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo "Attuazione dell'Atto di Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per l'esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi con relativi allegati e ss.mm.ii.

Art. 9. Piani di sicurezza

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al p.to 3.1 dell'Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano è conservato in cantiere ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

È parimenti onere dell'appaltatore la verifica dell'idoneità tecnico professionale degli eventuali lavoratori autonomi in subappalto con le modalità indicate dall'Allegato XVII al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 10

- Piano Operativo di sicurezza -

L'affidatario (l'appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza è redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal p.to 3.2 dell'Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. II

- Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza -

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dal decreto sopraccitato all'Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. L'appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Art. 12

-Consegna dei lavori-

Qualora l'appaltatore non si presenti nel luogo e nel giorno stabilito dalla Direzione dei Mercati per procedere alla consegna dei lavori si procederà, trattandosi di grave inadempienza, all'avvio della procedura di risoluzione del contratto in danno, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ed alla contestuale aggiudicazione dell'appalto in argomento al secondo miglior offerente.

La consegna dei lavori, intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, potrà avere luogo quando l'appaltatore abbia ottemperato a tutte le richieste del presente contratto relative alla documentazione da fornire per la loro esecuzione, potrà essere impartita subito dopo l'aggiudicazione dei lavori e il completamento della documentazione contrattuale.

In particolare potrà essere effettuata una consegna provvisoria per consentire all'appaltatore l'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge (occupazione di suolo pubblico, ecc.), fermo restando che il tempo contrattuale decorrerà solo a partire dalla consegna definitiva dei lavori, e che quest'ultima dovrà comunque essere effettuata entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto.

Art. 13

-Avvio e tempo utile per il compimento dei lavori / penali-

Gli interventi, salvo diversi accordi, sono avviati mediante richiesta scritta e/o verbale della Direzione dei Mercati e, nei casi di avocazione della somma urgenza, i lavori devono iniziare entro 48 ore dalla richiesta.

Il tempo utile per dare ultimati quei lavori soggetti alle prescrizioni di organi accertatori terzi, verrà stabilito di volta in volta dalla Direzione dei Mercati, avuto riguardo alla specificità ed all'urgenza degli interventi e valutate le esigenze operative dei Mercati.

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, proroghe e/o sospensioni dovute a condizioni climatiche sfavorevoli o di eccezionale avversità potranno essere concesse ad esclusiva ed insindacabile valutazione della Direzione dei Mercati qualora, nell'arco del periodo previsto per l'esecuzione dei lavori, si verificassero giornate sfavorevoli tali da eccedere quelle previste nel comma precedente.

Il mancato adempimento di quanto sopra, viste le peculiarità e la rilevanza pubblica delle strutture mercatali, comporta l'applicazione di una penale pari allo I (uno per mille) dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.) per ogni singola mancanza e/o omissione, da detrarsi in sede di liquidazione. Il mancato adempimento reiterato per 3 (tre) volte nel corso dell'appalto, trattandosi di grave inadempienza, comporta l'avvio della procedura di risoluzione del contratto prevista all'art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alla contestuale aggiudicazione al successivo miglior offerente in relazione all'appalto in argomento.

Art. 14 -Danni di forza maggiore-

I danni dipendenti da cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del nuovo Capitolato Generale per gli appalti dei lavori pubblici, di cui al D.M. LL. PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Resta inoltre contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli che venissero causati dal vento c.d. di "Bora", in quanto l'appaltatore dovrà premunirsi di assicurare le opere in esecuzione e quelle provvisorie di cantiere con ogni misura atta a prevenire i danni del summenzionato fenomeno atmosferico.

Art. 15 -Pagamenti-

Il pagamento dei lavori avverrà a seguito di regolare esecuzione di quanto di volta in volta commissionato.

I pagamenti derivanti dal Contratto di che trattasi saranno effettuati mediante pagamenti diretti intestati all'appaltatore ed esigibili con quietanza dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della stessa.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 16

-Disposizioni generali relative ai prezzi ed alla loro invariabilità-

Il lavoro sarà pagato in base ai prezzi convenuti, per i quali non è prevista la revisione prezzi, e dovrà in particolare comprendere le seguenti spese:

a) tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera e opere provvisionali, nessuno escluso; carichi, trasporti e scarichi, oneri per lavori subacquei con ogni attrezzatura del caso e quanto necessario per dare il

lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, con particolare riferimento all'esecuzione delle lavorazioni nel pieno rispetto di tutte le disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a quanto contenuto nel piano di sicurezza, anche se non esplicitamente detti e richiamati nel presente contratto;

- b) per i noleggi, ovvero ogni spesa per avere i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso in qualsiasi punto di lavoro;
- c) per i materiali, ovvero ogni spesa per fornitura e trasporto nessuna eccettuata, per darli all'impiego in qualsiasi punto di lavoro.

Art. 17

-Disciplina del subappalto-

La disciplina del subappalto viene regolamentata dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

La quota parte subappaltabile non potrà in ogni caso essere superiore al 30%.

Ai sensi del comma 13 dell'articolo sopraccitato, l'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 18

-Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore-

Oltre agli altri oneri specificati nel presente contratto, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali dovrà tenere conto nell'esecuzione dei lavori senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l'appaltante:

- I. La formazione del cantiere attrezzato, la delimitazione del cantiere stesso con sistemi che garantiscano la piena sicurezza nonché protezione relativamente agli spazi esterni del cantiere siano essi pubblici o privati; il mantenimento dell'ordine, pulizia e buon governo all'interno del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso e di transito al fine di garantire la massima sicurezza di veicoli o imbarcazioni e delle persone;
- 2. L'esposizione nel cantiere di lavoro, in ottemperanza alle vigenti disposizioni e sentita la Direzione dei Mercati della prescritta tabella nelle dimensioni e con le indicazioni stabilite dall'art. 25.3 del Regolamento Edilizio del Comune di Trieste e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01 giugno 1990 n. 1729/UL;
- 3. Il pagamento delle tasse per concessione dei permessi comunali per l'eventuale occupazione temporanea del suolo pubblico;
- 4. I rischi derivanti dai trasporti;
- 5. Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, dell'area assegnatale quale deposito materiali ed attrezzi di cantiere.

Art. 19

-Responsabilità-

L'appaltatore è responsabile verso la stazione appaltante dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'opera dei suoi dipendenti.

L'appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro ed avrà a suo esclusivo carico, nonostante il diritto di sorveglianza della Direzione dei Lavori, l'onere di rifondere alla stazione appaltante, ai suoi dipendenti e ai terzi, i danni che fossero causati per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo, ed in special modo da infortuni e danni, dipendenti dall'esecuzione dei lavori. Esonera quindi la stazione appaltante e tutto il personale preposto alla Direzione dei Mercati, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative di controllo, da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dei lavori e si obbliga di rilevarli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro di loro venire proposte.

A tal fine l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa come previsto dall'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, e a presentarla alla Direzione dei Mercati almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

La Stazione appaltante infine rimane estranea sempre ad ogni vertenza che potesse sorgere tra l'appaltatore ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

Art. 20

-Esecuzione d'ufficio / Risoluzione del contratto / Scioglimento del contratto-

In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto, l'eventuale esecuzione d'ufficio in danno, risoluzione e/o scioglimento del contratto avverrà secondo i termini stabiliti all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che l'appaltatore possa, per effetto della rescissione come sopra disposta, manifestare pretese di sorta oltre al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti. Resta inteso che l'eventuale maggior onere che da ciò derivi alla stazione appaltante verrà trattenuto direttamente sulla cauzione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 21

-Definizione delle controversie-

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto non definibili in via amministrativa saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

In tali ipotesi il foro competente sarà quello di Trieste.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BANDELLI LORENZO

CODICE FISCALE: BNDLNZ67S17L424D DATA FIRMA: 07/06/2016 18:51:59

 ${\tt IMPRONTA:}\ 19836C91{\tt FA7F49893D05E5D36A994731F0085D97BD45B273A4B8AE961FD6A7E4}$

F0085D97BD45B273A4B8AE961FD6A7E40C37F7BC26153C67BCEE565C40492547
0C37F7BC26153C67BCEE565C404925479EBFE5003BD48D6D0B55DE76A7CD73AC
9EBFE5003BD48D6D0B55DE76A7CD73ACBD12A9824FAD214FA5898BF4992171BB